

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Dichiarazione dei redditi 2020: le novità per oneri detraibili e deducibili - pag. 2
- Lotta all'evasione fiscale: cambio di passo ancora lontano - pag. 5
- Guida alle dichiarazioni fiscali 2020 delle persone fisiche - pag. 9
- Estinzione della società: consentite le ordinarie attività di accertamento - pag. 10
- Il meccanismo di limitazione alla deduzione degli interessi passivi: l'analisi delle novità - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Quota 100: il futuro delle pensioni nel post COVID-19 - pag. 16
- Cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate: il rebus della proroga - pag. 18
- Congedi Covid-19 per genitori e portatori di handicap: come compilare le denunce contributive - pag. 20
- Coltivatori diretti e IAP: contribuzione aggiornata per il 2020 - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Decreto Rilancio: restyling per il superbonus 110% e la cassa integrazione - pag. 23
- Decreto Rilancio, per il 2020 un credito di imposta per le testate online - pag. 29

IMPRESA


- Digitalizzazione delle imprese: pubblicato on line l'"Atlante digitale" - pag. 32

IN EVIDENZA

Cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate: il rebus della proroga

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Il Ministero del Lavoro sembrava aver tracciato una chiara linea direttrice sull'ente che deve autorizzare le nove settimane aggiuntive per la cassa integrazione Covid-19 rese disponibili dal decreto Rilancio. La principale novità del decreto Rilancio consiste nell'incardinare le nuove domande di integrazione salariale per la causale COVID-19 di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga presso l'INPS, superando definitivamente le competenze delle Regioni e del Ministero del Lavoro. Ma sempre il decreto Rilancio sembra restituire al Ministero del Lavoro la competenza per le aziende plurilocalizzate. E' necessario fare chiarezza!

Con la pubblicazione della circolare n. 11 del 1° luglio 2020 (D.L. n. 34/2020): la **Regione**, o il **Ministero del Lavoro** sembra aver tracciato una chiara linea direttrice sull'ente competente ad autorizzare le **nove settimane aggiuntive** (5 + 4) per la **cassa integrazione Covid-19** rese disponibili dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020); la **Regione**, o il **Ministero del Lavoro** per le plurilocalizzate, in relazione ai periodi previsti fin dall'origine dal decreto **Cura Italia** (D.L. n. 18/2020); l'**INPS** per le ulteriori settimane del decreto Rilancio. 

Decreto Rilancio: restyling per il superbonus 110% e la cassa integrazione

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl


Il Governo incassa la fiducia della Camera sul decreto Rilancio. L'impianto del decreto, già molto articolato, con le modifiche dopo la prima lettura si è arricchito ulteriormente. In particolare, è stata riscritta la disciplina del superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici e misure antisismiche: cambiano i massimali di spesa, differenziati in base alla tipologia di edifici, e vengono ammesse le villette a schiera e le seconde case. Ritocchi per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. Recepite, in tema di cassa integrazione, le disposizioni del D.L. n. 52/2020, abrogato dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul **decreto Rilancio**.

Il voto finale, in base alle intese raggiunte dai gruppi, è previsto per le 14 di oggi, 9 luglio. Il testo passerà poi al Senato, per essere convertito in legge **entro il 18 luglio**. Il provvedimento, già molto

articolato, con le modifiche approvate si è arricchito ulteriormente.

Misure di sostegno Superbonus 110%

Nel passaggio parlamentare è stata completamente riscritta la disciplina del superbonus 110%, in vigore **dal 1° luglio 2020 fino al** 

Fisco

Le linee guida delle Entrate

Dichiarazione dei redditi 2020: le novità per oneri detraibili e deducibili

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Come ormai consuetudine, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E del 2020, con le linee guida da seguire per l'esatta indicazione, nella dichiarazione dei redditi di quest'anno (modelli 730 e Redditi PF), delle spese per oneri detraibili e deducibili, nonché per i crediti d'imposta. Tra le novità di quest'anno, si segnalano le nuove detrazioni per il riscatto dei periodi non coperti da contributi (c.d. pace contributiva) e per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Anche se leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, anche quest'anno, l'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare-guida, sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019.

Si tratta della circolare n. 19/E pubblicata l'8 luglio 2020 nella quale, facendo esplicito riferimento ai righi del **modello 730/2020** (ma le regole valgono anche per il **modello Redditi PF 2020**) si approfondiscono le regole operative da seguire per indicare in dichiarazione le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, i crediti d'imposta e gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La struttura del documento di prassi non riserva alcuna novità rispetto a quanto fatto negli anni scorsi.

Pertanto, il vero valore aggiunto della circolare consiste nei chiarimenti (a dire il vero pochi) sulle **novità che debuttano** nella dichiarazione di quest'anno.

Soffermando l'attenzione proprio su queste ultime, cerchiamo di evidenziare quelle più interessanti.

Nuovo limite per i figli a carico

Per prima cosa, a partire dall'anno 2019, debutta un nuovo limite per considerare fiscalmente a carico i figli.

Infatti, per i figli di età non superiore a 24 anni il consueto limite di reddito complessivo pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, è elevato a 4.000 euro.

L'Agenzia ricorda che per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Pertanto, se si raggiunge l'età di 24 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente al compimento dell'età.

Detrazione spese mediche

Non cambia molto per la detrazione pari al 19% delle spese sanitarie.

Infatti, oltre ad essere confermate quasi tutte le tipologie di spese, resta anche il **limite di 129,11 euro** al di là del quale le spese sono detraibili (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR).

Le **novità** da segnalare sono sostanzialmente le seguenti:

- dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l'**acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001.

- le prestazioni del **massofisioterapista** sono detraibili anche se rese da soggetti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione all'elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale. Tutto ciò si desume dal D.M. 9 agosto 2019 e dai Pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020.

Spese di istruzione

Per le spese di istruzione, oltre a segnalare l'**innalzamento a 800 euro** per le spese non universitarie, per quelle relative alla frequenza di corsi universitari occorre fa riferimento al D.M. 19 dicembre 2019.

Con tale decreto, infatti, è stato individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l'anno 2019.

Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (art. 83, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n.

117/2017) e per quelle in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) per le quali spetta la possibilità di fruire, rispettivamente, di detrazioni e deduzioni, occorre fare riferimento al D.M. 28 novembre 2019 con il quale sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.

In particolare, è stato previsto che la **detrazione** spettante è **calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione**, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR.

Inoltre, l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.

Riscatto periodi scoperti da contribuzione

Una delle **novità** della dichiarazione di quest'anno, rimanendo nel campo delle detrazioni d'imposta, è l'introduzione, **in via sperimentale**, per il **triennio 2019-2021**, della possibilità - per i soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale - di **riscattare**, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i **periodi precedenti il 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione** presso forme di previdenza obbligatoria.

Si tratta della c.d. **pace contributiva** disciplinata dall'art. 20 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

L'onere per il riscatto è **detraibile** dall'imposta lorda nella **misura del 50%** da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Nella circolare n. 19/E/2020, oltre a riepilogare le regole per fruire della suddetta detrazione, l'Agenzia evidenzia che essa spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno ed è calcolata sull'intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

E per spiegare meglio il concetto, afferma, a titolo esemplificativo che, in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel

medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.

Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

L'altra grossa novità, in tema di spese detraibili, è data dalla detrazione concessa per le **spese** documentate, sostenute **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 9, D.M. 20 marzo 2019).

Per queste spese spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse.

Nella circolare, l'Agenzia riassume quanto chiarito durante il 2019 su questa agevolazione e, in particolare, che:

- possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E);

- fermo restando il **limite complessivo di 3.000 euro**, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (circolare 10 aprile 2019, n. 8/E).

Inoltre, per quanto riguarda la **disciplina applicativa** occorre rifarsi a quanto previsto dall'art. 9, D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 20 marzo 2019 che, tra le altre cose, prevede che i pagamenti vanno effettuati con **bonifico bancario o postale**, ovvero con **altri sistemi di pagamento** (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

Documentazione delle spese: fattura elettronica vs fattura cartacea

Un'ultima annotazione va fatta in merito alla documentazione delle spese.

Dal 1° gennaio 2019 la **fattura elettronica** che rappresenta l'unico **documento avente valore fiscale**, anche se il soggetto IVA emette una copia cartacea della stessa che consegna all'atto della prestazione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente, oltre alla documentazione relativa alle spese detratte, deve **conservare** la suddetta **fattura cartacea** consegnata

dall'emittente, con l'obbligo di verificare che copia cartacea e fattura elettronica coincidano.

Fisco

La relazione della Corte dei Conti

Lotta all'evasione fiscale: cambio di passo ancora lontano

di Andrea Bongi - Dottore commercialista in Pistoia

Sempre meno accertamenti, con recuperi potenziali di gettito irrisori per la maggior parte. Redditometro praticamente scomparso dal set degli strumenti antievasione (record negativo nel 2019, con soli 1.850 accertamenti eseguiti). Timidi segnali di ripresa, invece, nell'utilizzo delle indagini finanziarie. È la fotografia della lotta all'evasione fiscale che emerge dalla Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2019 presentata dalla Corte dei Conti. Non va meglio sul fronte della riscossione e soffre anche il contenzioso tributario: nel 2019 sono stati presentati 58.868 ricorsi in primo grado. Si tratta, anche in questo caso, del dato più basso di sempre: segno evidente di una ormai generalizzata sfiducia dei contribuenti nella giustizia tributaria.

Si fanno sempre meno accertamenti e la maggior parte di quelli eseguiti conducono a recuperi potenziali di gettito assolutamente irrisori (fra 0 e 1.54 euro).

Il **redditometro** è praticamente scomparso dal set degli strumenti antievasione - nel 2019 si è infatti toccato il record negativo con soli 1850 accertamenti eseguiti - mentre emergono timidi segnali di ripresa nell'utilizzo delle **indagini finanziarie** per stanare gli evasori.

Non va meglio sul fronte della **riscossione**.

Le varie procedure di definizione agevolata dei carichi a ruolo, introdotte nel corso degli ultimi anni, hanno infatti evidenziato omessi versamenti per oltre il 50% degli importi suscettibili di sanatoria. Segno evidente che i contribuenti non riescono ad adempiere nonostante gli sgravi concessi sull'entità del debito a ruolo. Soffre anche il **contenzioso tributario**. Nell'anno 2019 sono stati presentati 58.868 ricorsi in primo grado. Si tratta, anche in questo caso, del dato più basso di sempre. Sintomo evidente di una ormai generalizzata sfiducia dei contribuenti nella giustizia tributaria.

È questa la fotografia che emerge dalla lettura della Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2019

presentata dalla Corte dei Conti lo scorso 24 giugno.

Sono ormai diversi anni che la magistratura contabile denuncia un **calo nella efficacia ed efficienza dei controlli fiscali** chiedendo un cambio di passo nella lotta all'evasione. Cambio di passo che, nonostante i ripetuti annunci, sembra ben lontano dall'essere davvero intrapreso.

Efficacia ed efficienza dei controlli fiscali

Ci sono essenzialmente due dati che dimostrano come su tale fronte le varie **politiche fiscali** intraprese negli ultimi anni sia state pressoché **inutili**:

- il calo, costante, nel numero negli accertamenti ordinari eseguiti;
- la contemporanea sterilità della maggior parte degli stessi in termini di recupero di gettito.

Negli ultimi cinque anni il numero degli accertamenti fiscali eseguiti dall'Agenzia delle Entrate si è ridotto di quasi 100.000 unità. Si è passati infatti dagli oltre 631.000 accertamenti del 2015 ai 531.000 del 2019, con una perdita media annuale di circa 3 punti percentuali (il 15,8% in meno nell'arco del quinquennio).

Accertamenti 2015	Accertamenti 2019	Variazione
631.895	531.711	-15,8%

Come se non bastasse, al minor numero di controlli fiscali eseguiti non è corrisposto un miglioramento nell'efficienza dei recuperi di gettito. Basti pensare che nell'anno 2019 il 51% degli accertamenti eseguiti

ha generato un recupero (potenziale) di imposta compreso fra 0 e 1.549 euro. Nello stesso anno il 79% degli accertamenti eseguiti si pone su un livello potenziale di recupero di gettito fra 0 e 10.329 euro.

Accertamenti 2019	Recupero potenziale
Per il 51%	fra 0 e 1.549 euro
Per il 79%	fra 0 e 10.329 euro

Secondo la Corte dei Conti questi dati dimostrano “[...] come l’elevato numero di controlli dall’esito marginale renda necessaria un’approfondita analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di individuare in modo puntuale le cause del fenomeno e le misure

idonee a rendere maggiormente proficua l’azione di accertamento”.

Esaminando i risultati complessivamente ottenuti in termini di **recupero di gettito**, i risultati finanziari dell’ordinaria attività di accertamento e controllo

sostanziale del 2019 (6.480 milioni), si legge nella relazione in commento, “[...] si caratterizzano per una ripresa rispetto al risultato, molto negativo, dell’anno precedente (+16,1 per cento), ma si presentano in netto calo se si confronta il risultato con le migliori performance degli anni precedenti (-12,5 per cento rispetto al 2015 e -11,52 rispetto al 2017)”.

A questi dati deve aggiungersi anche il fatto, non certo marginale, che sui recuperi del 2019 ha pesato notevolmente, la **definizione di un accertamento** scaturito dalla cooperazione tra la Procura della Repubblica di Milano, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di un noto gruppo del settore della moda che ha comportato l’acquisizione di un versamento di imposta per oltre un miliardo di euro.

Senza un tale apporto, conclude sul punto la Corte dei Conti, “[...] il risultato finanziario degli introiti da controlli sostanziali conseguiti nel 2019 sarebbe notevolmente inferiore a quello conseguito nell’anno precedente”.

Carenza di funzionari presso Agenzia delle Entrate al 31 dicembre 2019:	22%
---	-----

Passando ai possibili motivi alla base di tali risultati ed estendendo l’analisi all’ultimo quinquennio, i magistrati contabili non esitano nell’affermare che gli stessi continuano a essere **incoerenti con la gravità del fenomeno evasivo** che si registra nel nostro Paese e sono dovuti soprattutto alla grave **insufficienza di funzionari**, di **quadri** e di **personale dirigenziale** (stante anche l’incomprimibilità di molte attività diverse dal controllo), alle complesse vicende conseguenti all’integrazione della struttura con l’Agenzia del Territorio, nonché all’**elevata età media** dei dipendenti, ampiamente superiore ai 50 anni e alla distribuzione territoriale del personale, spesso non coerente con il differenziato impegno operativo richiesto nelle diverse zone del Paese.

Dal punto di vista della dotazione di funzionari, la Corte dei Conti evidenzia inoltre che al 31 dicembre 2019 a fronte di una dotazione organica di 43.744 unità, quelle presenti erano solo 34.178, con una carenza sulla dotazione organica pari al 22 per cento.

Redditometro e indagini finanziarie

Segnali contrastanti emergono dall’analisi dei dati relativi a due strumenti portanti nell’azione di contrasto all’evasione: l’**accertamento sintetico** e l’**accertamento** basato sulle risultanze delle **indagini finanziarie**.

Si tratta di metodologie di accertamento che hanno nell’analisi delle numerosissime informazioni presenti nell’anagrafe tributaria il loro punto di partenza e per i quali, visto l’incremento esponenziale dei dati da comunicare al fisco, ci si sarebbero attesi sviluppi

importanti sia in termini di utilizzo che di efficacia dei recuperi.

Non è stato assolutamente così per il redditometro. Da quando l’**accertamento sintetico** è stato riformato ad opera del D.L. n. 78/2010 il suo utilizzo è andato via, via scemando, fino a toccare il suo minimo storico proprio nell’anno 2019.

Tenuto conto che nel 2019 sono stati eseguiti **soltanto 1.850 accertamenti sintetici** - a fronte dei circa 38.000 eseguiti nel 2012 - si può tranquillamente affermare come tale strumento sia ormai solo un ricordo del passato.

Accertamenti sintetici 2012	Accertamenti sintetici 2019	Variazione
37.191	1.850	-96,3 %

Alla luce dei dati riportati, si legge nella relazione annuale della Corte dei Conti, “[...] si deve rilevare come l’**accertamento sintetico** non sia sufficientemente valorizzato nella complessiva strategia dei controlli fiscali, dopo che nel recente passato era stato utilizzato per arrischiate aspettative di gettito”.

Va segnalata, dunque, l’esigenza di un utilizzo oculato ma più intenso dello strumento, soprattutto quando gli incrementi patrimoniali non giustificati, desumibili dalle indagini finanziarie e dagli altri elementi informativi di cui l’Amministrazione fiscale dispone, ne possono consentire motivatamente l’impiego.

In **leggera ripresa**, seppur ancora lontano dall’utilizzo

del passato, è invece il numero di accertamenti assistiti da indagini finanziarie eseguiti nel 2019.

Complessivamente è confermato l’indebolimento complessivo dell’azione di controllo fiscale verificatosi nel corso degli ultimi anni e la persistente **sottoutilizzazione** di uno strumento di indagine particolarmente efficace quale è l’**Anagrafe dei rapporti finanziari** nella quale confluiscono tutte le informazioni sulle movimentazioni finanziarie realizzate.

Ponendo a confronto l’anno 2013, in cui gli accertamenti assistiti da indagini finanziarie hanno raggiunto il picco di massimo utilizzo con 12.069 accertamenti, e il 2019 in cui il numero di interventi eseguiti è stato

di 6.337, il calo in termini percentuali è superiore al 47%.

Indagini finanziarie 2013	Indagini finanziarie 2019	Variazione
12.069	6.337	-47,5%

L'unico segnale positivo è dunque la timida ripresa del numero di accertamenti assistiti dalle indagini finanziarie effettuati nel 2019 rispetto al 2018 (+ 1.798).

Riscossione

Anche sul fronte della riscossione delle imposte, la relazione annuale della Corte dei Conti contiene dati non certo incoraggianti. Esaminando attentamente i risultati delle ultime **definizioni agevolate dei ruoli**, la magistratura contabile evidenzia il fatto che oltre la metà degli importi dovuti per le varie tipologie di sanatorie dei debiti esattoriali risultano essere omessi dai contribuenti. Anche le definizioni agevolate ancora aperte - come la **rottamazione ter** e il **saldo e stralcio** - evidenziano comunque **percentuali di insolvenza** già molto elevate che non lasciano intravedere esiti diversi da quelli relativi alle altre sanatorie dei debiti a ruolo.

Percentuali di insolvenza **superiori al 50%**

testimoniano le difficoltà dei contribuenti ad adempiere nonostante il fatto che tali sanatorie consentissero di abbattere totalmente l'importo delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione.

Giusto per citare alcuni dati, la rottamazione dei ruoli (D.L. n. 193/2016) ha fatto registrare, a fronte di incassi previsti per 17,7 miliardi di euro, **omessi versamenti pari al 54%** che significa che più di un contribuente su due non è riuscito a portare a termine la definizione agevolata.

Dati ancora peggiori per la seconda definizione agevolata dei ruoli, la rottamazione bis (D.L. n. 148/2017) che ha fatto registrare **omessi versamenti pari** addirittura **al 65%** degli importi oggetto di sanatoria.

Per quanto riguarda invece le due definizioni agevolate ancora aperte - la **rottamazione ter** e il **saldo e stralcio** - gli omessi versamenti risultano pari, rispettivamente, al **56 e 42 per cento**.

Rottamazione dei ruoli (D.L. n. 193/2016)	Omessi versamenti pari al 54%
Rottamazione bis (D.L. n. 148/2017)	Omessi versamenti pari al 65%

La Corte dei Conti imputa lo scarso successo delle definizioni agevolate dei ruoli alla sostanziale incertezza e confusione normativa che si è creata in materia.

Le disposizioni disciplinanti le molteplici forme di definizione, a scadenze ripetutamente prorogate, si legge nella relazione annuale, "[...] hanno generato un quadro normativo caratterizzato da complessità pressoché inestricabili, che si sono ripercosse negativamente sui livelli di conoscenza delle opportunità offerte ai contribuenti interessati e sulla stessa possibilità di dare seguito, senza intralci, ai progetti di definizione".

Oltre a ciò non si può non evidenziare come, in molti casi, i contribuenti abbiano utilizzato la richiesta di definizione agevolata come un **primo ostacolo** da contrapporre alle possibili **azioni esecutive** del concessionario della riscossione, senza poi procedere al pagamento degli importi richiesti.

La sanatoria è stata dunque utilizzata come strumento per guadagnare tempo nei confronti dell'esattore, sperando in ulteriori rinvii o proroghe dei termini di pagamento.

Contenzioso tributario

Dati poco incoraggianti anche per quanto riguarda il

contenzioso tributario. Nel 2019 il numero dei **ricorsi introduttivi** presentati dai contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è **diminuito del 15%** rispetto all'anno precedente. I ricorsi pervenuti nel 2019 sono stati 58.686 contro i 69.306 del 2018, e rappresentano uno dei dati più bassi degli ultimi anni.

La Relazione della Corte dei Conti spiega tale diminuzione attraverso due ordini di fattori:

- in primo luogo, la contrazione dei nuovi ricorsi deve essere collegata alla sensibile diminuzione del numero di atti di controllo emessi dall'Agenzia delle Entrate nel 2018 e nel 2019, data la naturale correlazione tra atti emessi e ricorsi proposti;

- in secondo luogo, non si può non tenere conto degli effetti deflativi sul numero dei ricorsi presentati dai contribuenti dovuti all'applicazione dell'istituto della mediazione-reclamo (elevata peraltro alle liti di importo fino a 50.000 euro).

Probabilmente a tali due elementi deve aggiungersi un terzo fattore che consiste nella sempre **minor fiducia** che i contribuenti, e i loro difensori abilitati, hanno nel processo tributario.

L'esame delle altre forme di definizione degli

accertamenti testimonia infatti come, sempre più spesso, i contribuenti facciano ricorso ad altri strumenti quali l'accertamento con adesione o anche la stessa mediazione tributaria, lasciando al ricorso presso la commissione tributaria il ruolo di *extrema ratio*.

Guardando agli **esiti** del contenzioso del **primo grado** di giudizio, si rileva che nel 2019 l'Agenzia delle entrate è risultata vittoriosa nel 47,5% dei casi.

Nel **secondo grado** di giudizio l'indice di vittoria per l'Agenzia (calcolato sulle decisioni di esito netto, favorevole e sfavorevole) nel 2019 si attesta invece al 54% circa.

Il **terzo grado** di giudizio presso la Corte di Cassazione, vede infine l'Amministrazione finanziaria prevalere nel 57% delle decisioni emesse.

Grado di giudizio	Esiti totalmente favorevoli all'AF
Commissioni tributarie provinciali	47,5%
Commissioni tributarie regionali	54%
Corte di Cassazione	57%

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Guida alle dichiarazioni fiscali 2020 delle persone fisiche

Con la circolare n. 19/E del 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce una guida alla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche per l'anno d'imposta 2019. Il documento di prassi contiene indicazioni dettagliate in ordine alle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni d'imposta, nonché in relazione agli altri elementi che rilevano sia ai fini della compilazione dei modelli dichiarativi sia per quanto concerne l'apposizione del visto di conformità. Nella circolare anche un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate detta le linee guida per le dichiarazioni fiscali di quest'anno: nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, le persone fisiche trovano le istruzioni dettagliate su:

- spese che danno diritto a **detrazioni**, deduzioni d'imposta e crediti d'imposta;
- altri elementi che rilevano ai fini della **compilazione della dichiarazione dei redditi**, nonché ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

Il documento è il frutto del lavoro svolto da un **tavolo tecnico** istituito tra l'Agenzia delle Entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

- per gli **operatori dei CAF** e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni;
- per gli stessi **uffici dell'Amministrazione finanziaria** nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale.

L'obiettivo è offrire, per i principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno **strumento unitario** che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

La circolare n. 19/E/2020 tiene conto delle **novità normative e interpretative** intervenute relativamente all'anno d'imposta 2019, richiamando i **documenti di prassi** ancora attuali e fornendo nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle **risposte ai quesiti** posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Nella circolare anche l'elencazione della **documentazione**, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del **visto di conformità** e conservare.

In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i **documenti** indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Questa indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la **prova del pagamento** che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. L'Agenzia ha comunque un **potere di controllo** nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Per tale ragione è allegato un **elenco esemplificativo** delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le **condizioni soggettive** rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale.

Il rilascio del visto di conformità

Il D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 7-bis del D.L. n. 4/2019, prevede che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione **modello 730**, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla **condotta dolosa** o gravemente colposa del contribuente.

La nuova versione dell'art. 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempreché l'**infedeltà del visto** non sia già stata contestata.

Detrazione dall'imposta di oneri e spese: aspetti generali

La **detrazione dall'imposta** di oneri e spese sostenute è prevista sia da disposizioni contenute all'interno del TUIR sia da altre disposizioni di legge.

La detrazione:

- è riconosciuta solamente su una **quota parte dell'onere/spesa**, quota parte che varia a seconda della tipologia di onere o spesa. In taluni casi, tuttavia, l'ammontare della detrazione viene quantificato in via forfetaria (non considerando pertanto i costi effettivamente sostenuti);
- spesso può essere calcolata entro un **limite fissato a livello legislativo** (non sull'intero ammontare della spesa o dell'onere in esame);
- spetta unicamente nell'ipotesi in cui l'onere o la **spesa** siano stati effettivamente **sostenuti**. La detrazione non spetta qualora le spese siano state rimborsate e il rimborso non abbia concorso alla formazione del reddito (se il rimborso è inferiore all'ammontare della spesa sostenuta, la detrazione viene calcolata sulla quota parte non rimborsata).

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta

Per il rilascio del **visto di conformità** deve essere verificata la coincidenza tra l'importo dei **redditi** indicati all'interno della dichiarazione e l'importo esposto nelle **certificazioni uniche** (CU).

Bisogna verificare che i redditi e le ritenute indicati nel **modello 730** corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2018. Ai fini **dell'attestazione dei redditi di lavoro** dipendente e assimilati il sostituto d'imposta deve rilasciare la Certificazione Unica (CU) al contribuente anche nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro avuto nel corso del 2018.

In caso di **visto infedele**, in luogo dell'importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al **pagamento** dell'importo pari al 30 per cento della **maggiore imposta** riscontrata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 08/07/2020, n. 19/E

Fisco

Dalla Corte Costituzionale

Estinzione della società:

consentite le ordinarie attività di accertamento

Per superare le divergenze tra la disciplina civilistica e la struttura e le finalità specifiche del controllo tributario, la normativa ha consentito, anche a fronte dell'estinzione della società di capitali, la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, potendo, infatti, quest'ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamente all'originario debitore. Tale scelta consente all'amministrazione finanziaria di compiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l'estinzione della società e agevola la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive del contribuente.

La Commissione tributaria provinciale di Benevento censura il decreto sulla semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata nella parte in cui prevede che, «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, **l'estinzione della società** di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi **cinque anni** dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese», e per la sola parte in cui tale disposizione fa riferimento ai tributi, alle sanzioni e agli interessi e non anche ai contributi.

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata, differendo l'efficacia **dell'estinzione delle società** cancellate dal registro delle imprese con riguardo ai soli rapporti con l'amministrazione finanziaria e facendo, così, rivivere per un lungo lasso di tempo un soggetto estinto, violerebbe innanzitutto l'art. 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una **ingiustificata disparità** di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 142 dell'8 luglio 2020, rileva che la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, ha riscritto l'art. 2495 cod. civ., il quale prevede che, «ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società».

La disciplina civilistica se, per un verso, risulta

«funzionale a garantire tempi brevi e certi della cancellazione e della realizzazione dei conseguenti effetti», per l'altro, «rende di difficile realizzazione i controlli e le azioni di recupero fiscale, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e, a volte, l'avvio in tempi successivi a quelli previsti dall'articolo 2495 del codice civile per l'«estinzione» della società».

Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato ha messo correttamente in evidenza che la disciplina della cancellazione delle società dal registro delle imprese e la conseguente **perdita di capacità e soggettività** dell'ente è di ostacolo alle attività svolte dall'amministrazione finanziaria nei confronti di quest'ultimo.

Proprio per superare le **divergenze** tra la disciplina civilistica e la struttura e le finalità specifiche del controllo tributario, è stato introdotto l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 che, anche a fronte dell'estinzione della società di capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 6743), consente la **stabilizzazione degli atti dell'amministrazione finanziaria**, potendo, infatti, quest'ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli **ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria**, nonché notificare i relativi atti direttamente all'originario debitore.

Tale scelta consente all'amministrazione finanziaria di compiere le ordinarie attività di accertamento nonostante l'estinzione della società e agevola la definizione delle situazioni giuridiche soggettive passive e attive del contribuente.

L'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria da qui la dichiarazione di infondatezza delle censure in causa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 08/07/2020, n. 142/2020

Fisco

Da Assonime

Il meccanismo di limitazione alla deduzione degli interessi passivi: l'analisi delle novità

Al momento dell'attuazione nell'ordinamento italiano delle Direttive ATAD, essendovi già nell'art.96 del TUIR un meccanismo di limitazione alla deduzione degli interessi passivi commisurato

ad una percentuale del ROL, è stata prevista una revisione della disciplina interna per renderla compatibile con il minimum standard comunitario. Lo ha sottolineato Assonime con la circolare n. 19 dell'8 luglio 2020. Tra l'altro in ragione degli effetti dell'emergenza Covid-19, sono state intraprese delle iniziative da parte di Assonime e di altre associazioni di categoria per chiedere alla Commissione UE una sospensione della disciplina di limitazione alla deduzione degli interessi passivi per l'anno 2020.

Assonime ha emanato la circolare n. 14 dell'8 luglio 2020, riguardante il d.l.vo n. 142 del 2018 di recepimento delle cd. Direttive ATAD: la nuova disciplina di **deduzione degli interessi passivi**.

La tematica è particolarmente importante ed attuale: infatti le **Direttive ATAD 1** (2016/1164) e **ATAD 2** (2017/952) sono state introdotte nel nostro ordinamento e hanno previsto nuove norme sulla deduzione degli interessi passivi, di exit/entry tax, di società controllate estere (CFC), di disallineamenti da ibridi, di dividendi e plusvalenze su partecipazioni e di intermediari finanziari.

Queste novità intervengono nell'ambito delle iniziative adottate dall'OCSE per il contrasto delle pratiche di **profit shifting**.

Quindi con queste direttive si è voluto rendere obbligatoria l'adozione di **misure anti-BEPS** e con riferimento agli interessi passivi, vi è stata una riformulazione **dell'art. 96 TUIR**.

Le Direttive ATAD

Con le direttive ATAD si è inteso, tra l'altro, contrastare l'erosione della **base imponibile** dei singoli Stati membri effettuata dai gruppi societari transnazionali attraverso il pagamento di **interessi passivi in eccesso**. Per tale motivo è stato individuato un modello che si incentra sull'applicazione di un limite alla **deduzione degli interessi passivi** netti commisurato ad una percentuale fissa (30%) del risultato operativo lordo (EBITDA).

Nel modello del fixed ratio, **l'EBITDA** va assunto nella sua dimensione fiscalmente rilevante. Di conseguenza, **l'eccedenza** può essere riportata in avanti senza limiti temporali e dedotta quando vi sia capienza nel limite fiscale, se gli interessi passivi in un esercizio risultano di importo superiore rispetto al 30% dell'EBITDA.

Laddove il 30% **dell'EBITDA** supera gli interessi passivi, l'eccedenza di EBITDA può essere riportata a nuovo e utilizzata ai fini della deduzione negli esercizi successivi per un massimo di cinque periodi di imposta.

In ogni caso con la Direttiva veniva concesso agli Stati di prevedere delle **esclusioni**:

-le **imprese stand-alone**, cioè non appartenenti ad un gruppo, in quanto inidonee per definizione a dar luogo ad effetti di erosione della base imponibile a livello transnazionale, potevano essere escluse dal limite alla deduzione degli interessi passivi basato sul fixed ratio;
-le imprese facenti parti di gruppi che presentassero un ammontare complessivo di interessi passivi non superiore alla **soglia di 3 milioni di euro** potevano essere escluse.

E' interessante notare che dal punto di vista oggettivo si consentiva di fare salvi gli interessi utilizzati per il finanziamento di *progetti infrastrutturali pubblici* nonché quelli su finanziamenti stipulati prima del 17 giugno 2016, ossia il momento in cui fu resa pubblica la proposta di Direttiva.

Inoltre si prevedeva la possibilità di dedurre gli interessi anche in misura superiore al **fixed ratio** calcolato sulla singola società, laddove vi fosse una maggior misura degli interessi passivi in linea con quella del gruppo di appartenenza, poiché si riteneva che in tal caso non si potesse ravvisare un fenomeno di erosione delle basi imponibili.

Le novità dell'art.96 del TUIR

Al momento dell'attuazione nell'ordinamento italiano, essendovi nell'art.96 del TUIR un meccanismo di **limitazione alla deduzione** degli interessi passivi commisurato ad una percentuale del ROL, è stata prevista una revisione della disciplina interna per renderla compatibile con il minimum standard comunitario.

Con il nuovo art. 96 del TUIR è stato previsto:

-l'ampliamento **dell'ambito oggettivo** affinché potessero essere ricomprese le componenti finanziarie significative relative a crediti/debiti commerciali e gli interessi passivi oggetto di capitalizzazione;

-il passaggio da una definizione civilistica di risultato operativo lordo al **ROL fiscale**. Di conseguenza si è avuta la conseguente di tener conto dei costi/ricavi che lo compongono per i rispettivi valori fiscalmente rilevanti e di sterilizzare i proventi esenti;

-l'introduzione del **limite temporale** di cinque esercizi al riporto in avanti delle eccedenze di ROL e inoltre è stato previsto un **criterio di consumazione** in base al quale si presume utilizzata prioritariamente l'eccedenza di ROL di formazione meno recente.

Tra l'altro è molto importante la previsione che ammette la possibilità di riportare a nuovo non solo le eccedenze di ROL e di interessi passivi, ma anche quelle relative agli **interessi attivi** non utilizzati.

Inoltre è interessante vedere che in presenza di un **consolidato**, è possibile far circolare nella fiscal unit, non solo le eccedenze di ROL, ma anche quelle di interessi attivi delle consolidate sia nello stesso periodo

di imposta che anche in periodi di imposta successivi rispetto a quello di loro maturazione.

Il Legislatore però non ha previsto che l'ambito di applicazione fosse ristretto al momento dell'attuazione della Direttiva per cui non sono state escluse né le **imprese stand-alone**, né i **gruppi societari** di minori dimensioni caratterizzati da interessi passivi di ammontare complessivo al di sotto di una determinata soglia. Ciò che è stata attuata è la possibilità di esonerare dai limiti dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi ai finanziamenti utilizzati per la realizzazione di **progetti infrastrutturali pubblici** mediante il richiamo del Codice degli Appalti.

Inizialmente, per poter usufruire dell'esonero era previsto tra le condizioni che i prestiti fossero garantiti in via esclusiva dai beni realizzati in esito al progetto, quindi costituiva un fattore preclusivo la presenza di una **garanzia rilasciata dai soci**. Questa preclusione è stata rimossa con il dl n. 124 del 2019.

Tra l'altro il d. lgs. n. 142 del 2018, volendo estendere i limiti alla deduzione a tutti gli oneri finanziari, aveva abrogato la norma che faceva salva la deducibilità degli interessi passivi derivanti dai finanziamenti ipotecari relativi agli immobili destinati alla locazione delle società immobiliari di gestione.

Però con legge di bilancio 2019 è stata invece ripristinata questa l'esclusione.

Il periodo transitorio

La nuova normativa si applica a partire dal 2019 e per tale motivo il decreto ha individuato anche la disciplina per il periodo di **transizione**, prevedendo che le **eccedenze di interessi passivi** maturate e non dedotte ante 2019 possono essere riportate a nuovo e dedotte in base alle nuove regole dell'art. 96 TUIR.

Dall'altra parte, le **eccedenze di ROL** contabile non utilizzate prima del 2019 possono essere portate a nuovo e utilizzate in futuro solo ai fini della deduzione degli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi prima del 17.6.2016, momento in cui fu resa pubblica la proposta di direttiva ATAD 1.

In questo modo, è stata ridotta la possibilità di utilizzare le **eccedenze di ROL** contabile preesistenti rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Ovviamente, ciò rappresenta un **elemento di criticità** per le imprese, poiché taluni operatori hanno effettuato finanziamenti anche dopo il 17.6.2016 facendo affidamento sulla presenza di **eccedenze di ROL** contabile preesistenti e si trovano nell'impossibilità sopravvenuta di fruirne a partire dal 2019.

Inoltre con riferimento sempre alla transizione, il D. lgs. n. 142 del 2018 regola il passaggio dal ROL contabile al ROL calcolato in base ai **valori fiscali** per

prevenire effetti di duplicazione.

Sul punto, si prevede che i componenti reddituali imputati in bilancio e che hanno in precedenza già concorso alla formazione del **ROL contabile** non possono poi concorrere nuovamente a formare il ROL fiscale. Inoltre, si prevede che se è stato preso in considerazione nel calcolo del **ROL contabile** un determinato componente reddituale, la sua rettifica debba essere assunta nella stessa accezione di partenza e, quindi di essere computata anch'essa nella **configurazione contabile**.

La richiesta della sospensione della disciplina

In ragione degli effetti **dell'emergenza Covid-19**, è interessante osservare che sono state intraprese delle iniziative da parte di **Assonime** e di altre associazioni di categoria per chiedere alla Commissione UE una **sospensione** della disciplina di limitazione alla deduzione degli interessi passivi per l'anno 2020.

I singoli Stati membri hanno posto in essere degli interventi per contrastare gli effetti della crisi da Coronavirus, con misure che favoriscono l'accesso al credito delle imprese e che mal si intrecciano con l'imposizione di **limiti** al riconoscimento dei **componenti negativi** che ne derivano.

Tra l'altro per proteggere la **liquidità delle imprese** e evitare situazioni di insolvenza, sarebbe stato opportuno estendere la **sospensione** anche al periodo di imposta 2019 così da ridurre l'impatto della disciplina che limita la **deduzione degli interessi passivi** sul versamento del saldo IRES in scadenza nel mese di giugno 2020.

Assonime ha sottolineato come comunque il legislatore italiano potrebbe **disattivare** per il 2020 quelle **restrizioni** che sono state confermate nel nuovo art. 96 del TUIR e che potevano essere non inserite in base alla disciplina comunitaria, ad esempio con riguardo alla facoltà accordata agli Stati di esonerare le imprese **stand-alone** e i gruppi con interessi passivi al di sotto della soglia di 3 milioni di euro.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Intercettazioni per presunto riciclaggio: non utilizzabili per il reato di emissione di fatture false

L'utilizzo delle intercettazioni nella fase di accertamento di reati e di conseguente eventuale applicazione di misure cautelari, è vietato per procedimenti diversi, ossia per quelli aventi ad oggetto fattispecie delittuose differenti, come nel caso del reato di riciclaggio rispetto all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Tale divieto può essere superato solo in caso di connessione investigativa oppure soggettiva, oggettiva e teleologica o in presenza di reato continuato. A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 depositata l'8 luglio 2020.

Una persona era indagata per aver il reato di **riciclaggio**, in violazione dell'art. 648-bis c.p. e il GIP autorizzava la raccolta di **intercettazioni**, in accoglimento della richiesta del PM. Qualche anno più tardi, il medesimo soggetto veniva indagato anche per i reati di associazione per delinquere e di **emissione di fatture soggettivamente inesistenti**, disciplinati rispettivamente dagli articoli 416 c.p. e 8, D.Lgs. n. 74/2000. Il GIP, quindi sulla base delle risultanze delle intercettazioni raccolte per il primo reato contestato, disponeva con ordinanza l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche per gli altri due delitti commessi. Avverso detto provvedimento, la difesa avanzava istanza di riesame che veniva accolta dal Tribunale competente, che confermava la decisione sul presupposto dell'**inutilizzabilità delle intercettazioni**. La decisione era confermata anche dopo un primo rinvio disposto dalla Cassazione a seguito di ricorso della Procura. Il PM ricorreva nuovamente in Cassazione, eccependo il legittimo utilizzo delle intercettazioni disposte per il reato di riciclaggio, anche per gli altri contestati (associazione per delinquere ed emissione di fatture false).

La decisione

Con la sentenza n. 20127 depositata il giorno 8 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore Generale. I giudici di legittimità, richiamando il vigente orientamento in materia consolidato anche nelle SS.UU., hanno confermato il **divieto**, ai sensi dell'art. 270 cpp, di utilizzazione dei risultati delle captazioni in **procedimenti diversi** da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate. Detto divieto però, prosegue la Corte, incontra dei **limiti** quali la presenza di un'autorizzazione *ab origine*, oppure l'indispensabilità per l'accertamento di delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed in ultimo la presenza di un'accertata connessione soggettiva, oggettiva e/o teleologica.

Nel caso di specie, non erano sussistenti tali requisiti

per utilizzare le risultanze delle intercettazioni - raccolte per il reato di riciclaggio - anche per l'associazione a delinquere e per l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Le ragioni, proseguono i giudici della Corte, sono molteplici.

In primo luogo, in ottemperanza alle conclusioni raggiunte dalle SS.UU., si tratta di reati completamente differenti, con specifiche caratteristiche, che peraltro non risultano legati dalla **"connessione investigativa"** ex art. 371 c.p.p.. Tantomeno secondo i giudici si tratta di un unico reato commesso da più persone in concorso, di un concorso formale di reati o di una fattispecie di reato continuato. Da ultimo è stata esclusa anche la connessione teleologica, ossia quella finalizzata ad occultare od ostacolare il rilievo di reato in precedenza commessi e il reato continuato. Trattandosi così di procedimenti diversi vige di conseguenza il divieto sancito dall'art. 270 c.p.p.. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Registro: la liquidazione della maggiore imposta si adegua alla sentenza che riduce l'imponibile

Il contribuente non può essere tenuto a versare il tributo preteso con un avviso di liquidazione a seguito di sentenza se quest'ultima è stata riformata con riduzione della base imponibile. In sostanza, non vi è obbligo di versare l'imposta per un ammontare, la cui eccessività e la non rispondenza alla reale base imponibile siano già note all'Ufficio, nel momento in cui il contribuente avrebbe dovuto eseguire l'adempimento. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14281, depositata l'8 luglio 2020.

L'Ufficio notificava a una società un **avviso di liquidazione** con cui richiedeva il pagamento dell'**imposta di registro** sulla base di una **sentenza del TAR**. La pronuncia, che condannava l'impresa al risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione, era **parzialmente riformata** dal Consiglio di Stato con riduzione del risarcimento.

Al momento della ricezione dell'atto impositivo, la contribuente presentava istanza di accertamento di adesione confidando che l'Amministrazione finanziaria adeguasse l'importo preteso al nuovo importo del risarcimento previsto dalla seconda pronuncia del

Consiglio di Stato, peraltro divenuta definitiva prima della scadenza dei termini di impugnazione dell'atto impositivo.

In assenza di un riscontro positivo da parte dell'Ufficio, la contribuente proponeva ricorso, che veniva respinto. La pronuncia veniva impugnata deducendo che il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza posta a base dell'avviso di liquidazione con altra pronuncia avente data antecedente alla notificazione dell'avviso di liquidazione. Ne conseguiva, secondo la tesi difensiva, l'illegittimità dell'atto impositivo.

Era, in sostanza, **venuta meno ogni incertezza processuale** a giustificazione di una richiesta di pagamento provvisorio del tributo in quanto le pretese con l'avviso di liquidazione non erano in gran parte più dovute.

Anche la CTR respingeva l'appello della contribuente. Avverso tale decisione la società ricorreva per Cassazione

La decisione

Con l'ordinanza n. 14281 depositata l'8 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Suprema Corte innanzitutto ritiene che sia opportuno verificare se l'AF fosse legittimata a emanare l'avviso di liquidazione in base alla sentenza di primo grado impugnata, essendo necessario considerare non la data in cui la decisione in sede di appello risulta deliberata, ma quella in cui la sentenza viene depositata.

La definizione del giudizio di impugnazione infatti avviene quando la relativa sentenza è pubblicata mediante deposito.

Nella specie, effettivamente la **sentenza del Consiglio di Stato** risultava essere stata **pubblicata due mesi dopo** rispetto alla **notifica dell'avviso di liquidazione**, emesso legittimamente sulla base della sentenza di primo grado. Il comportamento dell'Ufficio quindi era formalmente rispettoso di quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986.

I giudici di legittimità però rimproverano una **eccessiva rigidità** del comportamento dell'Ufficio tenuto nel corso dell'adesione, stante la **nuova e definitiva base imponibile**, costituita dalla somma prevista nella sentenza del Consiglio di Stato.

L'Agenzia, in sostanza, avrebbe potuto effettuare un **annullamento in autotutela** dell'avviso per sostituirlo con altro atto contenente l'imposta dovuta in base alla nuova e definitiva base imponibile.

Effettivamente prosegue la Corte, la sentenza del Consiglio di Stato era ancora impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite, esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione ma, rispetto alla richiesta di rideterminazione del contribuente formulata in adesione, l'Ufficio

non aveva motivato il diniego di rideterminazione sulla base di una volontà di ricorrere per cassazione contro la sentenza emanata dal giudice amministrativo.

Di conseguenza, essendo la sentenza del giudice d'appello divenuta virtualmente definitiva, in quanto depositata poco tempo dopo la notificazione dell'atto impositivo, l'Ufficio in ossequio al canone di **buona fede** doveva rideterminare l'imposta di registro.

Da qui la cassazione con rinvio della sentenza della CTR per la rideterminazione dell'imposta.

A cura della Redazione

Fisco

Per spostamenti interni e progressione in carriera

Giudici tributari: i criteri per la valutazione della professionalità

Nell'ambito delle singole procedure concorsuali come il trasferimento di sede con analoghe funzioni, il trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa e la progressione in carriera, il giudice tributario che presenti una percentuale di ritardo nel deposito delle sentenze pari o superiore al 70% non potrà essere valutato positivamente. Lo prevede la risoluzione n. 2 del 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che individua i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. La delibera di approvazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 170 dell'8 luglio 2020 è stata pubblicata la delibera n. 695 del 9 giugno 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, riguardante la risoluzione n. 2/2020, che individua i **criteri di valutazione** della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera.

Con l'art. 1 della risoluzione sono stati individuati gli elementi caratterizzanti il **profilo del giudice** che devono intendersi quelli della **esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine**.

Nell'ambito delle singole procedure concorsuali (come il **trasferimento di sede** con analoghe funzioni, il trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, la progressione in carriera), il Consiglio individuerà quali punti dei parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati.

Il candidato che presenti una percentuale di ritardo (120 giorni) nel **deposito delle sentenze** pari o superiore al 70% non potrà essere valutato positivamente.

Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla **laboriosità**, gli incarichi extra-giudiziari.

Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice

Con **esperienza** si intende l'anzianità maturata presso le commissioni tributarie.

La **diligenza**, invece, si desume:

- dal rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti;
- dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali o alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

La **laboriosità** invece è l'indice di intensa capacità di lavoro e si desume:

- dal **numero di sentenze** depositate, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione, tenendo conto dei ricorsi a ciascuno di essi assegnato;
 - dalla **produttività**, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell'ufficio.
- Con **attitudine** si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ai fini della valutazione dei concorrenti **presidenti di commissione** si deve tener conto, oltre che delle funzioni giurisdizionali, anche delle ulteriori funzioni ad essi assegnate.

Alla risoluzione n. 2 del 2020, che sostituisce la n. 3 del 5 dicembre 2017, sono allegate le **tabelle dei punteggi** riguardanti:

- A - Esperienza;
- B - Diligenza e laboriosità;
- C - Attitudine.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, delibera 09/06/2020, n. 695 (G.U. 08/07/2020, n. 170)

Lavoro e Previdenza

Ipotesi e nuove strategie

Quota 100: il futuro delle pensioni nel post COVID-19

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Se sul fronte del turnover occupazionale sembra non aver funzionato, guardando in prospettiva, quota 100, per effetto dell'esplosione della pandemia da COVID-19, potrebbe essere percepita e utilizzata dai potenziali fruitori come una soluzione da utilizzare terminata la cassa integrazione o i sussidi di disoccupazione, interpretando il ruolo di vero e proprio "ammortizzatore sociale". In pratica, è prevedibile che, nella scelta, si preferisca l'eventualità di una rendita pensionistica decurtata al rischio di rimanere senza alcuna fonte di reddito. Considerando che il contesto economico e demografico è caratterizzato da una bassa crescita, in quale direzione si muoverà la riforma del sistema pensionistico nel prossimo futuro?

Conclusi gli Stati generali dell'Economia, si comincia a riflettere anche sul come potrebbe risintonizzarsi il nostro **sistema pensionistico**, finanziariamente strutturato sul meccanismo della ripartizione, in considerazione di quella che è l'evoluzione della curva demografica e di quelli che sono gli effetti economici provocati dalla crisi epidemiologica. Con riferimento al primo aspetto è utile ricordare come nella relazione annuale della Banca d'Italia si evidenzia come la popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni si ridurrà di oltre 3 milioni nei prossimi 15 anni. L'Istat nelle proprie Prospettive economiche prefigura poi una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%).

L'evoluzione dell'occupazione è prevista evolversi in linea con il Pil, con una brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021 (+4,1%).

Quota 100 come ammortizzatore sociale

Nel 2021 finisce la sperimentazione di quota 100 che consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro con **62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi**.

Secondo quanto viene riportato nel recente Rapporto su coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti al 22 gennaio 2020 risultava che le domande per quota 100 presentate nel 2019 erano pari a 229 mila:

- il 40 per cento di esse sono state inoltrate da lavoratori dipendenti **del settore privato**,
- il 28 per cento da **lavoratori autonomi** (inclusi coloro che hanno beneficiato della normativa sul cumulo)
- il 33 per cento da **dipendenti pubblici**.

Rispetto alle stime presentate nella Relazione tecnica della norma istitutiva, il **tasso di adesione** è risultato sensibilmente più basso, in particolare per i dipendenti pubblici ed i lavoratori autonomi, ed il numero di pensionamenti con quota 100 nel 2019 risulta pertanto pari a circa il **58 per cento** di quelli prudenzialmente **ipotizzati**.

Per il complesso delle gestioni la grande maggioranza

dei pensionamenti anticipati tramite Quota 100 ha interessato **lavoratori di sesso maschile**. Dal punto della distribuzione territoriale si evidenzia una propensione tendenzialmente crescente man mano che si passa da Nord a Sud. In assoluto, le domande inviate dal Mezzogiorno sono 75.699, il 36,9 per cento del totale, con un peso relativamente superiore se paragonato all'incidenza relativa della popolazione e degli occupati.

Per quel che riguarda gli effetti sul **turnover occupazionale**, in un contesto caratterizzato da bassa crescita prospettica e da un mercato del lavoro che sembra non abbia ancora assorbito completamente gli effetti del rallentamento degli ultimi due anni, osserva il Rapporto, è molto probabile che i nuovi pensionati con Quota 100 siano sostituiti solo parzialmente con nuovi occupati. Nelle stime della Corte dei Conti, con un tasso di sostituzione (senza considerare i lavoratori in mobilità) di circa il 40 per cento, l'impatto sull'occupazione complessiva è di circa **-0,2 punti percentuali**. Guardando in prospettiva, secondo quelle che sono le recenti considerazioni formulate dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali si prevede che l'esplosione della pandemia da COVID-19 aumenterà la "propensione al pensionamento" soprattutto nel 2020, ma avrà ampie ripercussioni anche nel 2021. In particolare, quota 100 potrebbe essere percepita e utilizzata dai potenziali fruitori come una soluzione da utilizzare **terminata la cassa integrazione o i sussidi di disoccupazione**, interpretando il ruolo di vero e proprio "ammortizzatore sociale".

La previsione è quella di una preferenza per l'eventualità di una **rendita pensionistica decurtata** al rischio di rimanere senza alcuna fonte di reddito.

I costi pubblici della misura, si sottolinea, finora in linea con le attese potrebbero allora, proprio per effetto del nuovo coronavirus, una **brusca impennata nel biennio 2020-2021**, con pesanti e inevitabili ripercussioni per l'intero sistema di protezione sociale italiano, prosegue Itinerari previdenziali.

Progettare il dopo "quota 100"

A tendere diviene allora necessario dotare il nostro sistema previdenziale di un **nuovo canale di pensionamento "sostenibile"** post quota 100 che si aggiunga alla pensione anticipata e alla pensione di vecchiaia per iniettare nuove dosi di flessibilità in uscita per sostenere anche il turnover generazionale. Va anche ricordato come al termine di quest'anno decade anche la proroga contenuta nell'ultima legge di Bilancio di **opzione donna** e dell'**APE sociale**. Quali saranno le evoluzioni?

Leggi anche APE sociale: proroga al 2020, chi ne beneficia?

E' utile ricordare come prima dell'esplosione della pandemia era già in corso un confronto tra Esecutivo e parti sociali su come intervenire in maniera strutturale sul sistema pensionistico. Si erano poi insediate le due **Commissioni di studio** previste dalla legge di Bilancio 2020 su **gravosità dei lavori** e rapporto tra componenti previdenziale e assistenziale della spesa pensionistica.

Sarà allora necessario riannodare i fili del dialogo per progettare il dopo quota 100. In attesa delle prossime stime della Ragioneria generale dello Stato hanno sicuramente una significativa valenza le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nel già citato Rapporto. La magistratura contabile ricorda come già al momento del varo della misura aveva svolto riflessioni in ordine alla sua fondatezza macro-finanziaria che vengono ora confermate. Vero è che alcuni degli elementi di dettaglio riguardanti la platea degli aderenti hanno evidenziato come lo strumento sia servito anche a far fronte a situazioni di sofferenza legate a soggetti vicini al possesso dei requisiti standard, tuttavia - si sottolinea - le contenute dimensioni del fenomeno confermano come ad esso si sarebbe potuto far fronte con **strumenti più mirati**, eventualmente e se del caso, allentando e allargando i requisiti previsti dai già vigenti numerosi istituti di deroga (APE sociale, APE

volontario)- senza innestare nella già delicata situazione della finanza pubblica dell'Italia un elemento di incertezza circa una decisiva voce di spesa corrente.

Per il futuro allora sia per ragioni equitative che per ragioni economiche e di finanza pubblica, appare opportuno uscire, nei tempi previsti, da quota 100 muovendo in direzione di un completamento della riforma che a metà degli anni Novanta aveva sposato il principio contributivo. Sembra cioè opportuno che da quota 100 si esca "in avanti", vale a dire **riaffermando** appieno il disegno e la **logica complessiva delle precedenti riforme** gestendo in maniera mirata gli istituti di deroga già esistenti (es. APE sociale).

Leggi anche Pensione di vecchiaia e anticipata, opzione donna e quota 100: requisiti a confronto

Più nello specifico per quel che riguarda la flessibilità in uscita si ricorda come nella legislazione vigente è stata ripristinata l'originaria flessibilità garantita dalla riforma Dini consentendo ai lavoratori in regime pienamente contributivo il pensionamento con **64 anni di età**. Tenuto conto che, col passare del tempo, risulterà sempre più evidente la differenza di trattamento tra coloro che hanno iniziato a lavorare agli inizi del 1996 e coloro che hanno iniziato solo poco tempo prima, con i primi che potranno lasciare il lavoro a 64 anni e i secondi che dovranno aspettare ulteriori tre anni (67 anni), la Corte dei Conti ritiene possibile esaminare l'ipotesi di flessibilizzare l'età di uscita prevedendo però la decurtazione della **componente retributiva** dell'assegno in modo da garantire la sostenibilità economica della scelta (senza creazione di debito pensionistico implicito). In particolare, si prosegue, la flessibilizzazione potrebbe essere accordata dentro uno schema che vada gradualmente ad **uniformarsi ai 64 anni** previsti per l'uscita degli assicurati in regime totalmente contributivo (per esempio si potrebbe mantenere fino al 2023 l'età di 62 anni, nel successivo biennio salire a 63 anni ed infine, a partire dal 2026 arrivare a 64).

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Rilancio

Cassa integrazione in deroga delle aziende plurilocalizzate: il rebus della proroga

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Pagine"

Il Ministero del Lavoro sembrava aver tracciato una chiara linea direttrice sull'ente che deve autorizzare le nove settimane aggiuntive per la cassa integrazione Covid-19 rese disponibili dal decreto Rilancio. La principale novità del decreto Rilancio consiste nell'incardinare le nuove domande di integrazione salariale per la causale COVID-19 di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga presso l'INPS, superando definitivamente le competenze delle Regioni e del Ministero del Lavoro. Ma sempre il decreto Rilancio sembra restituire al Ministero del Lavoro la competenza per le aziende plurilocalizzate. E' necessario fare chiarezza!

Con la pubblicazione della circolare n. 11 del 1° luglio 2020 il **Ministero del Lavoro** sembrava aver tracciato una chiara linea direttrice sull'ente competente ad autorizzare le **nove settimane aggiuntive** (5 + 4) per la **cassa integrazione Covid-19** rese disponibili dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020): la **Regione**, o il Ministero del lavoro per le plurilocalizzate, in relazione ai periodi previsti fin dall'origine dal decreto **Cura Italia** (D.L. n. 18/2020); l'**INPS** per le ulteriori settimane del decreto Rilancio.

L'intervento ministeriale sembrava aver rimediato anche, nel solco della soluzione già proposta dall'INPS con la circolare 27 giugno 2020 n. 78, alla "dimenticanza" del D.L. n. 52/2020 circa la sorte delle settimane aggiuntive di **cassa integrazione in deroga** già previste per i Comuni della **zona rossa** (13 settimane in più) e per le tre Regioni della **zona gialla** - Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (4 settimane in più).

La sorte delle settimane aggiuntive...

L'infelice formulazione del D.L. n. 52/2020, che fissava un limite complessivo invalicabile di 18 settimane di trattamento, aveva fatto temere che le **settimane aggiuntive** fossero state "assorbite" dalla nuova dote nazionale. Opportunamente il Ministero, come già l'INPS, ha invece stabilito che zona rossa e zone gialle conservano questi periodi ulteriori e distinti di copertura. E così i **datori di lavoro plurilocalizzati** si sono affrettati a presentare al Ministero del Lavoro, che già aveva autorizzato le prime nove settimane di trattamento, l'**istanza** per le **quattro settimane aggiuntive** delle zone gialle previste dal comma 8-*quater* dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020. Le **prime risposte** della direzione ammortizzatori sociali del **Ministero del Lavoro**, tuttavia, sembrano **negare** la correttezza di questa **interpretazione** e imporre ai datori di lavoro di indirizzare le istanze alle singole regioni interessate, sulla base dell'unica sorprendente osservazione

che questa "appendice" di trattamento di cassa verrebbe ora richiesta solo per tre regioni e non per almeno cinque, facendo così venir meno il requisito posto dal D.M. 24 marzo 2020 per abilitare l'intervento ministeriale in luogo di quello regionale.

Al di là di ogni considerazione sulla coerenza dell'indirizzo assunto dalla direzione ministeriale rispetto a quanto enunciato nella circolare del 1° luglio 2020, resta il fatto che il **datore di lavoro** senza l'autorizzazione di queste settimane supplementari di cassa integrazione per le tre regioni più colpite dalla pandemia sul piano economico non può accedere alle **ulteriori cinque settimane del decreto Rilancio** da fruire entro il prossimo 31 agosto, né - per ovvia conseguenza - alle **ultime quattro settimane** di trattamento, condizionate all'esaurimento delle prime cinque. Una sequenza di atti amministrativi davvero difficile da realizzare entro il termine di decadenza del prossimo 15 luglio 2020, imposto dal testo finale del D.L. n. 34/2020 ora in fase di conversione in legge: **solo sei giorni** di calendario per **presentare alle Regioni** la **domanda** delle quattro settimane della **zona gialla**, ottenere il decreto regionale di autorizzazione e precipitarsi a presentare la domanda all'INPS per le ulteriori cinque settimane di trattamento.

...l'anticipazione del trattamento

Per le sole **aziende plurilocalizzate** il D.L. n. 34/2020 ha introdotto all'art. 22 comma 6-*bis* la facoltà di anticipare l'**indennità di integrazione salariale INPS** per poi conguagliarla con i debiti contributivi attraverso il flusso Uniemens, evitando così l'invio dei modelli SR41 e i tempi, non sempre brevi, della liquidazione da parte dell'INPS. Sui tavoli di esame congiunto previsti dalla legge, le organizzazioni sindacali hanno condizionato la firma degli accordi all'**impegno dell'azienda ad anticipare il trattamento INPS** per le complessive **nove settimane aggiuntive** di

integrazione salariale.

Ora scopriamo sul **portale dell'INPS** che la **nuova procedura** di richiesta all'Istituto della **cassa in deroga** non contempla la possibilità per il datore di lavoro plurilocalizzato di anticipare il trattamento, permettendo unicamente il pagamento diretto "tradizionale" con invio dei modelli SR41 oppure la nuova modalità "di pagamento *sprint*" con acconto del 40% e successivo saldo a cura dell'Istituto. Se l'INPS non provvederà tempestivamente a **modificare opportunamente** la **procedura online** le aziende, che hanno già anticipato in molti casi le somme ai lavoratori, non avranno alcuna possibilità per recuperare dall'INPS quanto anticipato.

Ma la competenza del Ministero del Lavoro è davvero esaurita?

La principale novità del D.L. n. 34/2020, enunciata negli artt. 22-*quater* e 22-*quinquies*, consiste nell'incardinare le **nuove domande di integrazione salariale** per la **causale COVID-19 di CIGO, assegno ordinario e cassa in deroga** presso l'INPS, superando

definitivamente le competenze delle regioni e del Ministero del Lavoro. INPS e Ministero, nelle citate circolari, hanno confermato questa novità. Tuttavia, proprio nell'art. 22-*quater* gli ultimi due periodi del primo comma sembrano restituire al Ministero del Lavoro la **competenza per le aziende plurilocalizzate**, stabilendo che "*per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero*". Anche l'ultima versione in ordine di tempo dell'art. 22, sulla quale è stata votata la fiducia alla Camera in sede di conversione del D.L. n. 34/2020, mantiene questa curiosa formulazione. Citando un grande giornalista ormai scomparso, possiamo affermare che la situazione è grave, ma non seria.

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Congedi Covid-19 per genitori e portatori di handicap: come compilare le denunce contributive

Nella circolare n. 81 del 2020, l'INPS specifica le modalità operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dal decreto Cura Italia e ampliati dal decreto Rilancio. Quest'ultimo provvedimento, ha infatti ampliato nella misura e nell'arco temporale di fruibilità sia il congedo parentale che quello per i portatori di handicap ex L. n. 104/92.

L'INPS, con la circolare n. 81 dell'8 luglio 2020, fornisce istruzioni in relazione alle modifiche apportate, dal **Decreto Rilancio**, alla durata del **congedo COVID-19** e all'ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all'estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.

Il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai **genitori** per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo.

Esposizione del congedo in Uniemens

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
- MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. n. 104/92 con fruizione giornaliera;
- MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104/92 con fruizione oraria.

Lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per la corretta gestione dei congedi COVID-19 nel flusso Uniemens Lista PosPA dovranno essere utilizzati i seguenti Codici Tipo Servizio:

- 89: Congedo parentale per emergenza COVID-19, riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- 90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19;
- 91: Estensione durata permessi retribuiti ex legge n. 104/92, per emergenza COVID-19 in fruizione

giornaliera;

- 92: Estensione durata permessi retribuiti ex legge n. 104/92, per emergenza COVID-19 in fruizione oraria.

Denunce di manodopera DMAG/Uniemens

(PosAgri)

Per la gestione dei congedi Covid-19 relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotti dal decreto-legge n. 18/2020, sono stati istituiti, per il flusso DMAG e il flusso Uniemens:

- codice "1" dell'elemento "CodiceRetribuzione", che assume il significato di "Congedo parentale di cui all'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni";
- codice "2" dell'elemento "CodiceRetribuzione", che assume il significato di "Congedo parentale di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Compilazione della Lista PosPa

I periodi di congedo per i quali l'articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020 prevede l'ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili, dovranno essere dichiarati con l'elemento V1 Causale 7 CMU 8, utilizzando il Tipo Servizio "93", già previsto, di cui viene aggiornata la descrizione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 08/07/2020, n. 81

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Coltivatori diretti e IAP: contribuzione aggiornata per il 2020

Arrivano dall'INPS, con la circolare n. 82 del 2020, le modalità e regole per la determinazione, con riferimento all'anno 2020, della contribuzione dovuta da coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Sono confermate anche per quest'anno le agevolazioni spettanti per le varie categorie in relazione ai requisiti soggettivi o oggettivi dei contribuenti. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 luglio 2020.

L'INPS, con la circolare n. 82 dell'8 luglio 2020, espone le modalità di determinazione della contribuzione che coltivatori **diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali** sono chiamati a versare a titolo di contributi IVS per l'anno 2020.

Il reddito medio convenzionale, per l'anno 2020, è

pari a 59,45 euro.

Per l'anno 2020 l'aliquota da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensiva del contributo addizionale del 2%, viene fissata al 24,0% per tutti senza distinzione né di ubicazione né di giovane età.

L'importo del contributo addizionale per il 2020 è pari a 0,68 euro a giornata.

A quanto così determinato va aggiunta l'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, fissata nella misura di 7,49 euro.

Il pagamento deve essere effettuato, mediante modelli F24 che saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per **Autonomi Agricoli**, alle seguenti scadenze:

- 16 luglio 2020;
- 16 settembre 2020;
- 18 novembre 2020;
- 16 gennaio 2021.

Contribuzione INAIL

Il contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'anno 2020 resta fissato nella misura capitaria annua di

- 768,50 euro (per le zone normali)
- 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).

L'istituto fa sapere, inoltre, che agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL si applicherà la riduzione dei premi e dei contributi per l'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali, pari al 15,24%.

Restano in vigore anche le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali.

Soggetti esonerati

L'esonero dal versamento dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, spetta a coloro che saranno ammessi al beneficio in misura pari:

- al 100% per i primi 36 mesi di attività;
- al 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
- al 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.

Va inoltre applicata sulla **quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS)** e sul contributo addizionale, cui sono tenuti l'imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l'intero nucleo.

L'agevolazione invece non si applica al:

- contributo di maternità dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;

- **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 08/07/2020, n. 82

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi dovuti per il 2020

Nella circolare n. 83 del 2020, l'INPS comunica le aliquote contributive che saranno applicate per il 2020 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari con l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Nel medesimo documento l'Istituto riepiloga le agevolazioni tariffarie e gli esoneri spettanti nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze.

L'INPS, con la circolare n. 83 dell'8 luglio 2020, comunica l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2020 dai piccoli coloni e compartecipanti familiari, in applicazione della disposizione che prevede l'**aumento di 0,20 punti percentuali** dell'aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

La nuova aliquota dunque è pari al **29,19% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario**.

Esoneri ed agevolazioni

Ai concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, si applicano i seguenti esoneri:

- assegni familiari: 0,43%;
- maternità: 0,03%
- disoccupazione: 0,34%.

I contributi per l'assistenza **infortuni sul lavoro** sono fissati nelle misure:

- assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Anche per l'anno 2020 si applicano le seguenti agevolazioni per zona tariffaria:

- territori montani: 75%;
- territori svantaggiati: 68%.

Termini e modalità di pagamento

Dal sito dell'Istituto il concedente può visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare

la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line a disposizione per il cittadino.

L'importo dei contributi sarà **versato, in 4 rate, tramite modello F24**, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2020 e il 18 gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 08/07/2020, n. 83

Finanziamenti

Iter di conversione

Decreto Rilancio: restyling per il superbonus 110% e la cassa integrazione

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Il Governo incassa la fiducia della Camera sul decreto Rilancio. L'impianto del decreto, già molto articolato, con le modifiche dopo la prima lettura si è arricchito ulteriormente. In particolare, è stata riscritta la disciplina del superbonus del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici e misure antisismiche: cambiano i massimali di spesa, differenziati in base alla tipologia di edifici, e vengono ammesse le villette a schiera e le seconde case. Ritocchi per la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi. Recepite, in tema di cassa integrazione, le disposizioni del D.L. n. 52/2020, abrogato dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul **decreto Rilancio**.

Il voto finale, in base alle intese raggiunte dai gruppi, è previsto per le 14 di oggi, 9 luglio. Il testo passerà poi al Senato, per essere convertito in legge **entro il 18 luglio**.

Il provvedimento, già molto articolato, con le modifiche approvate si è arricchito ulteriormente.

Misure di sostegno

Superbonus 110%

Nel passaggio parlamentare è stata completamente riscritta la disciplina del superbonus 110%, in vigore **dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, per interventi di **riqualificazione energetica e misure antisismiche** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

A seguito delle modifiche, il superbonus spetta per interventi effettuati dai **condomini**, dalle **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) comunque denominati, dalle **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, dagli enti del **Terzo settore**, nonché dalle associazioni e dalle **società sportive dilettantistiche** per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi.

Escluse ville, abitazioni di tipo signorile e castelli.

Con la riscrittura della disposizione, per la maxi detrazione per la riqualificazione energetica cambiano i **massimali di spesa**, differenziati in base alla tipologia di edifici, e vengono ammesse le **villette a schiera** e le **secondo case**.

Leggi anche Superbonus al 110%: via libera agli interventi su seconde case ed edifici plurifamiliari

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (**IACP**) comunque denominati, è stato altresì previsto che l'agevolazione resta valida **fino al 30 giugno 2022**.

Confermata invece la condizione che per la fruizione

del super ecobonus del 110% è necessario che l'intervento di riqualificazione e miglioramento energetico porti a un miglioramento di almeno 2 classi energetiche.

Cessione/sconto bonus edilizi

Numerose novità hanno interessato anche la disciplina della cessione/sconto dei bonus edilizi.

In particolare, nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta la possibilità di optare della **cessione stati di avanzamento dei lavori**. Per il superbonus 110%, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Leggi anche Possibile cedere l'ecobonus durante lo stato avanzamento lavori: un vantaggio per le imprese

È stato inoltre precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. È stato altresì previsto che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, **non si applica il divieto di compensazione** in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e che per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Contributi a fondo perduto

Nessuna modifica invece per i contributi a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio.

I contributi sono a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi con partita IVA o dei titolari di reddito agrario, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. I ristori spettano se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il rispetto di tale requisito (**riduzione del fatturato**) non è richiesto per i **nuovi soggetti** che hanno **avviato**

la propria attività nel 2019 o che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).

Restano esclusi: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; gli enti pubblici; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR; i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020); lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli Ordini.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15/E/2020, sono ammessi anche i soggetti in regime forfetario e le società tra professionisti.

Il contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi, nell'ultimo periodo d'imposta, inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi, nell'ultimo periodo d'imposta, superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi, nell'ultimo periodo d'imposta, superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 euro.

È previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 (prot. n. 0230439).

Le richieste devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, **entro il 13 agosto 2020 (24 agosto)** nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto).

Contributi a fondo perduto per le imprese del settore intrattenimento

Nel corso dell'iter di conversione è stato previsto uno specifico stanziamento di 5 milioni di euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dei **settori ricreativi e dell'intrattenimento**, nonché dell'organizzazione di **feste e cerimonie**.

Leggi anche Decreto Rilancio: novità per bonus affitti

e contributo a fondo perduto

I criteri e le modalità di accesso ai contributi dovranno essere fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Misure a favore della patrimonializzazione delle medie dimensioni

Confermate, con alcune novità, le misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020.

Le misure, in particolare, consistono in un **duplice credito di imposta**:

- un credito di imposta a favore dei sottoscrittori degli aumenti di capitale per l'aumento del capitale sociale (pari al 20% del conferimento fino al tetto massimo di 2 milioni);
- un credito d'imposta a favore della società che riceve l'apporto di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato.

Leggi anche

- Il rafforzamento delle PMI passa attraverso conferimenti e patrimonio destinato

- Per le imprese rafforzamento patrimoniale a ostacoli. Con alcuni paradossi

Ulteriore misura di sostegno è l'istituzione del **"Fondo Patrimonio PMI"**, la cui gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con che soddisfano le condizioni di ammissione e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Con una modifica approvata nel corso dell'iter di conversione è stato precisato che possono beneficiare sia del credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 che del Fondo Patrimonio PMI anche le **società in concordato preventivo con continuità aziendale**, nel caso in cui l'omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (avvenuta il 19 maggio 2020).

Credito di imposta per gli affitti

Nel corso dell'iter di conversione è stato ritoccato

anche il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28) a favore soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Alle strutture alberghiere e agrituristiche e - a seguito delle modifiche apportate nel passaggio parlamentare - alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il credito di imposta spetta **indipendentemente** dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Hanno diritto al credito di imposta **anche gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2020, sono inclusi i soggetti forfetari e le imprese agricole. A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'*iter* di conversione, il credito di imposta può essere fruito anche dalle imprese di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Leggi anche Decreto Rilancio: novità per bonus affitti e contributo a fondo perduto

Per i soggetti esercenti attività economica il credito di imposta è riconosciuto a condizione che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale), una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. A seguito di una modifica apportata in sede di conversione, tale requisito non deve essere rispettato per i **soggetti che hanno avviato l'attività nel 2019** e per quelli situati nel territorio di **Comuni colpiti da eventi calamitosi** i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Il credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo,
- **30%** dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il bonus spetta,

rispettivamente, nella misura del 20% e del 10%.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** (codice tributo 6920, istituito con risoluzione n. 32/E/2020), nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa può essere ceduto (le modalità della cessione sono state definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020). Nel corso dell'*iter* di conversione è stato specificato che il credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Leggi anche Decreto Rilancio: bonus affitti cedibile anche al locatore

Start up e PMI innovative

Dal passaggio parlamentare novità anche per il regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in start up o in Pmi innovative.

Per le somme versate al capitale sociale spetta una **detrazione d'imposta del 50%** (investimento massimo detraibile pari a 100.000 euro nel caso di start up innovative ed a 300.000 euro nel caso di PMI innovative). Le modalità attuative saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, vengono introdotti incentivi a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con limiti di emissioni tra 61 e 110 grammi a chilometro e con prezzo fino a 40.000 euro. Se si rottama un veicolo vecchio almeno di 10 anni, il bonus è pari a 2.000 euro (1.500 euro a carico dello Stato e 2.000 euro dei concessionari 2.000 euro). L'incentivo si dimezza senza rottamazione.

Leggi anche Decreto Rilancio: nuovi incentivi per auto Euro 6 e proroga dei contratti a termine

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, aumentano anche gli incentivi per gli acquisti di **auto ibride o elettriche**. L'incentivo per le auto con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di CO₂, aumenta da 6.000 a 10.000 euro con rottamazione e da 4.000 euro a 6.000 euro senza rottamazione (di cui 2 mila a carico del venditore). Per i veicoli con emissioni tra 21 e 60 grammi al km si passa dagli attuali 2.500 euro a 6.500 euro con rottamazione e da 1.500 euro a 3.500 euro senza rottamazione.

Superammortamento

Confermata la **proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020** del termine per la conclusione degli investimenti ammissibili al super ammortamento 2019, per il quali,

entro il 31 dicembre 2019, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Incentivi per misure di sicurezza

Con riferimento ai diversi incentivi per l'adozione delle misure di sicurezza anti-Covid, nell'*iter* di conversione, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è stato esteso alle **strutture extra alberghiere** non a carattere imprenditoriale, come **B&B** e le **case vacanze** per le locazioni brevi, purché in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

Confermati senza modifiche i contributi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro e il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Con il passaggio parlamentare, arriva uno stanziamento di 200 milioni di euro per il finanziamento di progetti sulla sicurezza delle imprese. Il bando per l'assegnazione dei contributi sarà pubblicato dall'INAIL entro il 15 settembre.

Leggi anche Decreto Rilancio: novità per bonus sanificazione, DURC e cessione superbonus 110%

Credito di imposta società benefit

L'art. 38-*ter*, introdotto nel passaggio parlamentare, riconosce un credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (19 maggio 2020) al 31 dicembre 2020.

Leggi anche Società benefit: in arrivo un credito d'imposta per facilitarne la costituzione

Bonus vacanze

Via libera senza modifiche al bonus vacanze, riconosciuto alle famiglie con un **ISEE non superiore a 40.000 euro** per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Le modalità applicative del bonus sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, mentre nella circolare n. 18/E/2020 sono stati forniti i primi chiarimenti i fini della fruizione della fruizione del credito.

Misure fiscali

Versamento dell'IRAP

Confermata la cancellazione per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, del versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e dalla prima rata dell'acconto dell'IRAP

dovuta per il 2020.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

La disposizione non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari, alle imprese di assicurazione e alle amministrazioni ed enti pubblici.

Leggi anche Lo sconto IRAP di giugno fa il pieno di dubbi (di incostituzionalità) e ingiustizie

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Via libera anche alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime di impresa al 1° luglio 2020. Per effetto delle modifiche introdotte nel corso del passaggio parlamentare il termine per il versamento della prima rata, nonché quello per la redazione e il giuramento della perizia, sono stati posticipati dal 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020.

Leggi anche Nuova chance per la rivalutazione di quote e terreni

Sconto per aliquote e tariffe degli enti locali

Con una nuova disposizione inserita dalla Camera, si consente agli enti territoriali, con propria delibera, di determinare una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, come IMU e TARI, a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.

Imprese di pubblico esercizio

Confermato l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP** e **COSAP**) per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande.

Nel passaggio parlamentare è stata introdotta una disposizione che prevede l'esonero - dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 - dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Leggi anche Decreto Rilancio: pubblici esercizi esonerati da TOSAP e COSAP

Altre misure fiscali

Via libera alla proroga al 16 settembre del termine per i versamenti di imposte e contributi già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospensione dei pagamenti relativi agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento.

I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati in 4 rate di pari importo.

Leggi anche Versamenti fiscali e contributivi: come cambia il calendario del 2020

Confermata la riduzione dell'IVA sui beni necessari

al contenimento e gestione dell'epidemia: per tutto il 2020, i beni e dispositivi medici e di protezione individuale (come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori degli stessi beni) saranno venduti senza IVA, mentre dal 2021 verrà applicata l'aliquota del 5%.

Leggi anche Mascherine e DPI con aliquota IVA a zero fino al 31 dicembre 2020

Misure per il lavoro

CIG Covid

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell'*iter* di conversione, che recepisce quanto già previsto dal D.L. n. 52/2020 (che viene abrogato), viene consentito ai datori di lavoro, che hanno interamente fruito delle prime 14 settimane di cassa integrazione, anche in deroga, o assegno ordinario, di chiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Contratti apprendisti/lavoratori a termine

Con un'ulteriore disposizione inserita dalla Camera, viene prorogata la durata dei contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e dei contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), che sono stati sospesi dall'attività lavorativa a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus, in misura equivalente al periodo di sospensione.

Resta fermo al **30 agosto 2020** il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine senza necessità di causale.

Blocco licenziamenti

Confermato fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso.

Nel corso dell'*iter* di conversione, è stata, invece, introdotta una disposizione con la quale, in via eccezionale e **fino al 17 agosto 2020**, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d'informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d'azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni.

Leggi anche Decreto Rilancio: sospensione dei licenziamenti e vincoli al trasferimento d'azienda

Congedo parentale

Confermato l'aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo

parentale per ciascun genitore (come precisato nel corso dell'*iter* di conversione) lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità).

Nel passaggio parlamentare è stato inoltre specificato che i **periodi di congedo** devono essere utilizzati **alternativamente** da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria. Il termine finale per la fruizione del congedo, con una modifica apportata in sede di conversione, è stata prorogata dal 31 luglio al 31 agosto 2020.

Leggi anche Decreto Rilancio: congedo Covid-19 fino al 31 agosto e fruibile a ore

DURC

Durante l'*iter* di conversione, è stato soppresso il comma 1 dell'art. 81, che, modificando l'art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020, in deroga alla disposizione novellata.

A seguito dell'abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall'art. 103, comma 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

REM ed emersione lavoro irregolare

Viene inoltre prorogata **dal 30 giugno al 31 luglio** il termine finale di **presentazione** delle domande per il Reddito di emergenza e **dal 15 luglio al 15 agosto** il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le **domanda di emersione** dei rapporti di lavoro irregolari e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

Ulteriori misure

Proroga esecuzione sfratti

L'art. 17-bis, introdotto nel corso dell'*iter* di conversione, intervenendo sull'art. 103 del decreto Cura Italia, proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2020 le procedure di esecuzione di tutti gli sfratti, abitativi e non.

Redazione bilanci 2019 e 2020

Con una nuova disposizione introdotta dalla Camera, si specifica che per i bilanci 2019 la valutazione delle voci e della prospettiva di continuazione dell'attività può essere operata va effettuata non tenendo conto

delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Per i bilanci 2020, invece, la prospettiva di continuità può essere operata sulla base delle risultanze del dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Leggi anche

- Decreto Rilancio: redazione dei bilanci senza effetto Covid-19

- Bilanci 2019 e 2020: come garantire la continuità aziendale ai tempi del Covid 19

Nomina organo di controllo

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo dei bilanci relativi all'esercizio 2019) il termine per le società a responsabilità limitata e le società cooperative - già costituite alla data del 16 marzo 2019 e che hanno superato negli

ultimi 2 esercizi i nuovi limiti previsti dall'art. 2477, comma 2, lettera c), c.c. - di provvedere alla nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo

Voucher per concerti, viaggi e vacanze

Con un'ulteriore disposizione inserita dalla Camera, viene stabilito che i voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del Coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi. Se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, alla scadenza del periodo daranno diritto al rimborso della cifra anticipata.

Per i concerti è previsto il rimborso del biglietto nel caso in cui questi non verranno riprogrammati entro un anno e mezzo.

I concerti annullati, invece, daranno diritto al rimborso immediato per i consumatori.

Finanziamenti

Per l'acquisizione dei servizi di server e hosting

Decreto Rilancio, per il 2020 un credito di imposta per le testate online

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Dal decreto Rilancio arriva un credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici on line. Il beneficio, valido nel 2020, è riconosciuto, nella misura del 30%, sulle spese sostenute nell'anno 2019 per l'acquisizione di servizi di server, hosting e banda larga per le testate on line, e per information technology di gestione della connettività. Le modalità attuative e i termini di presentazione della domanda per l'accesso al credito dovranno essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro la metà di agosto.

Sostegno all'**editoria online** con un **credito d'imposta** ad hoc. A prevederlo è il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) all'articolo 190.

Il beneficio sarà **valido nel 2020** e potrà contare su uno stanziamento di **8 milioni di euro**.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a fissare le modalità attuative e i termini di presentazione della domanda per l'accesso al credito. Nell'attesa delle disposizioni attuative, cerchiamo di mettere a fuoco le caratteristiche principali del nuovo credito d'imposta.

A chi è destinato il bonus

Con riferimento all'ambito soggettivo, i soggetti destinatari del beneficio sono le **imprese editrici di quotidiani e di periodici** che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Come espressamente previsto dall'articolo 190, comma 1, ai fini dell'ammissibilità, le imprese devono essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Cosa finanzia

Passando all'ambito oggettivo, il riconoscimento del credito d'imposta è connesso ai costi per servizi digitali.

In particolare, sono ammissibili le **spese effettive sostenute nel 2019** per:

- l'acquisizione dei **servizi di server, hosting** e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- per information technology di **gestione della connettività**.

Sulla base di quanto previsto dal comma 3, le spese si considerano sostenute a condizione che rispettino i requisiti di inerenza e competenza previsti dall'articolo 109 del Tuir. L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dagli intermediari abilitati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai

soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Come si accede

Per quanto riguarda le modalità di attribuzione del beneficio, dalla lettura della norma si evince che il credito d'imposta **non ha carattere automatico**.

Al comma 2, infatti, si prevede espressamente che l'agevolazione è concessa a ciascuna impresa a seguito di **istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nel caso le risorse disponibili (pari a 8 milioni di euro) siano insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Modalità di utilizzo

Il credito di imposta sarà **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione è concessa in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Per determinare del massimale previsto dal "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi 3 anni, non solo dall'impresa (singolarmente), ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, ad essa legate da un rapporto di controllo (c.d. impresa unica), nell'ambito dello stesso Stato membro.

In particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per "**impresa unica**" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di**

voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'**impresa azionista o socia** di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Divieto di cumulabilità

Altra informazione che si ottiene dalla lettura della norma riguarda il divieto di cumulare il credito d'imposta, in relazione alle **stesse voci di spesa**, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

In particolare, come espressamente previsto al comma

4, il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Revoca

Al comma 6 vengono invece esplicitate le cause di revoca. Nello specifico, viene previsto che il credito di imposta verrà revocato nel caso che venga accertata l'**insussistenza** di uno dei **requisiti previsti**, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

Attuazione

È demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere emanato entro la metà di agosto (30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio), il compito di definire le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

Il bonus servizi digitali in sintesi

Riferimenti normativi	Articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)
Soggetti beneficiari	Imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato ed iscritte al ROC (Registro degli operatori di comunicazione).
Spese ammissibili	Spese effettive sostenute nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Misura	30% dei costi ammissibili.
Dotazione finanziaria	8 milioni di euro.
Attuazione	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Finanziamenti

Dal MISE

Credito e liquidità: circa 790.000 domande al Fondo di Garanzia per le PMI

Si confermano a 2,6 milioni il numero di richieste di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di 286 miliardi e superano quota 790.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per circa 8,7 miliardi di euro. Sono questi i risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

I risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace, evidenziano che si confermano su volumi elevati, **2,6 milioni per un valore di oltre 286 miliardi**, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano **quota 790.000** le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per **circa 8,7 miliardi di euro**, su **171 richieste ricevute**.

I dati sono rilevati presso le banche dalla Banca d'Italia e riguardano l'attuazione delle misure governative di cui ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela.

Moratoria prestiti

Al 26 giugno sono pervenute oltre 2,6 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per 286 miliardi. Si può stimare che, in termini di importi:

- circa il 91% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche;
- il 3% circa è stato sinora rigettato;
- la parte restante è in corso di esame.

Più in dettaglio, il 45% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 187 miliardi).

Per quanto riguarda **le PMI**, le richieste ai sensi

dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (oltre 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 156 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall'ABI (49 mila) hanno riguardato 12 miliardi di finanziamenti alle PMI.

Le domande delle **famiglie** riguardano prestiti per circa 88 miliardi di euro. Continuano a crescere, a 177 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto quasi 480 mila adesioni, per circa 21 miliardi di prestiti.

Fondo di Garanzia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente **976 mila le richieste pervenute** dagli intermediari al Fondo di Garanzia nel periodo **dal 19 al 26 giugno**, relative alle garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre **68 miliardi di euro**.

Garanzie SACE

Sono circa **8,7 miliardi di euro** i volumi complessivi delle garanzie nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Di questi, 6,7 miliardi riguardano le prime tre operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.

A cura della Redazione

Impresa

Dal MISE

Digitalizzazione delle imprese: pubblicato on line l'“Atlante digitale”

E' online il primo portale nazionale per aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le principali strutture esistenti che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0 e per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate. L'Atlante digitale è da considerare “una bussola 4.0 per orientare gli imprenditori nella scelta dei compagni di viaggio più qualificati ed adatti per affrontare la sfida della digital transformation”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, pubblica online su www.atlantei40.it la mappa delle quasi 600 le strutture italiane che offrono **servizi e tecnologie per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese**.

E' questo il primo portale nazionale per aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le principali strutture esistenti che supportano i processi di trasferimento tecnologico 4.0 e per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate, l'**Atlante digitale** presenta anche la mappatura di tutti i 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Italia.

Dall'analisi delle strutture censite emerge che a metà delle stesse si trova al Nord. Una su tre fornisce servizi per la stampa 3D. Ma ancora appena l'1% è in grado di sostenere le imprese nelle tecnologie di “frontiera” come la Blockchain e l'intelligenza artificiale.

Più in dettaglio l'Atlante fornisce informazioni su:

- 8 Competence Center (CC) - i Centri di Competenza ad alta specializzazione -,
- 263 Digital Innovation Hub (DIH) e Ecosistema Digitale per l'Innovazione (EDI) delle Associazioni di categoria,
- 88 Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio,
- 27 Centri di Trasferimento Tecnologico (CTT) certificati da Unioncamere;
- 161 FabLAB per la manifattura additiva;
- 38 Incubatori Certificati per le startup innovative;
- 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Il ministro dello Sviluppo economico, **Stefano Patuanelli**, dichiara che “Oggi è arrivato il momento di lavorare affinché la tanta ricerca che nel nostro Paese viene effettuata nei centri specializzati, nelle università e al di fuori del mondo dell'impresa, possa

trovare maggiore sbocco sul mercato. Domanda e offerta di sapere da un lato e tecnologia dall'altro devono incontrarsi in un percorso fondamentale di efficienza e di innovazione del nostro Paese. L'Atlante da questo punto di vista è uno strumento molto utile per le imprese. Andiamo a mappare su tutto il territorio nazionale i soggetti per l'innovazione, per dare alle imprese un supporto importantissimo nel momento in cui vogliono fare trasferimento tecnologico e utilizzare la ricerca per azioni di mercato”.

Il presidente di Unioncamere, **Carlo Sangalli**, sottolinea che “Dopo la fase emergenziale ora è vitale pianificare il rilancio del nostro Paese. In questo scenario giocano un ruolo centrale le nuove tecnologie e le competenze digitali. Le imprese più piccole sono quelle che mostrano maggiori difficoltà di fronte al cambiamento. E' soprattutto a loro che si rivolge l'Atlante, una bussola 4.0 per orientare gli imprenditori nella scelta dei compagni di viaggio più qualificati ed adatti per affrontare la sfida della digital transformation. I PID realizzati dalle Camere di commercio in modo capillare su tutto il territorio, sono tra gli attori che possono accompagnare le imprese verso questo delicato passaggio. Hanno già aiutato oltre 100mila imprenditori nell'adozione delle tecnologie avanzate anche nei momenti più difficili. Nel periodo del lockdown hanno realizzato tutorial e webinar seguiti da più di 80mila imprese per assisterle, in particolare, materia di smartworking e ecommerce”.

Digitalizzazione 4.0

Il Nord fa il pieno delle “Università” per le imprese che puntano sul digitale 4.0. Più del 50% delle oltre 680 strutture censite si trova al Nord, seguito dal Sud (28%) e dal Centro (21%). Ed è ancora il Settentrione a polarizzare oltre il 60% dei Competence Center e degli Incubatori di impresa e quasi l'80% dei Centri di trasferimento tecnologico. Si tratta di strutture che costituiscono una sorta di “Università” per gli imprenditori che puntano a una digitalizzazione avanzata 4.0 della propria impresa. E forse è anche per questo che proprio al Nord risulta più elevata la presenza di attività di supporto ai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. La rete dei **Punti impresa digitale** realizzata dalle Camere di commercio risulta essere più equamente distribuita su tutto il territorio italiano appare, e rappresenta un riferimento per gli imprenditori che desiderano iniziare un percorso di digitalizzazione e che fa parte del Network Impresa 4.0 insieme ai Competence Center, ai Digital Innovation Hub e all'Ecosistema Digitale per l'Innovazione (EDI).

Sostanzialmente allineata alla media la ripartizione geografica dei DIH, che offrono formazione avanzata su

tecnologie e soluzioni specifiche per i settori di competenza, e dei **FabLAB**, una sorta di “istituti” professionali per la fabbricazione digitale del Made in Italy. Piuttosto diffusi su tutto il territorio sono anche gli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**, che costituiscono un importante punto di riferimento per le imprese in cerca di figure altamente specializzate a livello tecnologico, e che, anche per questo, sono stati censiti all’interno del portale con il duplice scopo di fornire competenze qualificate e avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro 4.0 .

Emerge inoltre che una struttura su tre fornisce servizi di supporto per la stampa 3D, la cosiddetta manifattura additiva mentre solo 9 strutture forniscono assistenza su Blockchain e 16 sull’intelligenza artificiale.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.